

CAPITOLATO PER LA COPERTURA

"INCENDIO-FURTO-KASKO - EVENTI SPECIALI E CRISTALLI"

DEI VEICOLI PRIVATI UTILIZZATI DAGLI AMMINISTRATORI

E DAI DIPENDENTI/COLLABORATORI IN MISSIONE

CODICE CIG: 6949703457

CONTRAENTE: COMUNE DI SPRESIANO

P.ZZA L. RIGO 10

31027 SPRESIANO TV

P.I. 00360180269

Le norme contenute nel presente capitolato si intendono prevalenti a modifica e/o deroga delle condizioni generali di polizza.

SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Buona fede

Art. 2 Pagamento del premio

Art. 3 Durata dell'assicurazione

Art. 4 Modifiche all'assicurazione

Art. 5 Aggravamento del rischio

Art. 6 Diminuzione del rischio

Art. 7 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

Art. 8 Disdetta in caso di sinistro

Art. 9 Oneri fiscali

Art. 10 Foro Competente

Art. 11 Interpretazione del contratto

Art. 12 Regolazione del premio

Art. 13 Estensione territoriale

Art. 14 Rinvio alle norme di legge

Art. 15 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

Art. 1 Delimitazione dell'assicurazione

Art. 2 Esclusioni

SEZIONE 4 GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1 Denuncia dei sinistri

Art. 2 Liquidazione del danno- Nomina e mandato dei periti

Art. 3 Rinuncia all'azione di rivalsa

Art. 4 Riparazione e pagamento delle indennità

SEZIONE 5 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art. 1 Criterio di determinazione e di regolazione del premio

Art. 2 Validità dell'assicurazione

Art. 3 Divieto di stipula di altre assicurazioni

Art. 4 Sezioni da assicurare

Art. 5 Tracciabilità dei flussi finanziari

SEZIONE 1

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1) Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli di proprietà o in uso a qualsiasi titolo:

a) Amministratori (Giunta e Consiglio) - incluso Sindaco -,

a) ai dipendenti e collaboratori,

utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio sia durante la circolazione che in sosta e/o in ricovero degli stessi, incluso rischio in "itinerare", in conseguenza di:

- incendio, fulmine, scoppio del carburante contenuto nel serbatoio,
- furto comprese le componenti interne dello stesso, nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina consumati o tentati di cose non assicurate ubicate all'interno del veicolo,
- cristalli: rottura o altra lesione, comprese operazioni di sostituzione, sino al limite di Euro 1.000,00= per sinistro e per anno assicurativo;
- guasti meccanici conseguenti ad un evento per il quale è prestata l'assicurazione;
- eventi naturali: inondazioni, alluvioni, frane, cedimenti e smottamenti del terreno, trombe d'aria e marine, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve o ghiaccio dai tetti, caduta di sassi o alberi, grandine, valanghe, purché derivanti da fenomeni sismici, eruzione vulcanica,
- eventi socio politici: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, atti vandalici e dolosi in genere,
- urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione.

Sono compresi in garanzia gli accessori e pezzi di ricambio e le spese sostenute per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro fino alla più vicina carrozzeria o auto officina.

Precisazioni:

- Limitatamente agli airbag ed estintori antincendio la Società rimborserà il danno sino alla concorrenza di **€2.000,00.=** pro evento/anno assicurativo.
- La Società rimborserà fino alla concorrenza di **€ 2.000,00.=** per cose, oggetti personali contenute all'interno del veicolo e trafugate in occasione del furto o tentato furto del veicolo, ovvero del furto dei contenuti riposti all'interno del veicolo;
- La Società rimborserà fino alla concorrenza di **€ 2.000,00.=** per ogni veicolo, le spese sostenute per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nella presente garanzia.
- La Società rimborserà inoltre fino alla concorrenza di **€ 3.000,00.=** per ogni veicolo, le spese sostenute per l'auto sostitutiva e/o noleggio di veicolo sostitutivo a quello danneggiato, a seguito di sinistro rientrante nella presente garanzia.

Tali precisazioni rientrano come sottolimito della somma assicurata per singolo veicolo.

SEZIONE 2)

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Buona fede.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.).

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato.

Art. 2) Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza, prescindendo dal pagamento della prima rata di perfezionamento del contratto. Il pagamento del premio di polizza dovrà comunque avvenire entro il 60° giorno successivo alla data di effetto della polizza.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure all'impresa od al broker di assicurazioni che gestisce la presente assicurazione.

Art. 3) Durata dell'assicurazione

La presente polizza viene stipulata per la durata di anni 3, con inizio il 31.03.2017 e scadenza il 31.03.2020. E' ammessa la proroga per un periodo di 6 mesi.

Art. 4) Modifiche all'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5) Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento di rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 6) Diminuzione del rischio

A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio e/o dei valori la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta dell'Assicurato.

Art. 7) Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa od al broker che gestisce la presente assicurazione entro un periodo ragionevole da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

Art. 8) Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa ed il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tal caso l'Impresa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 10) Foro competente: il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale dell'Assicurato.

Art. 11) Interpretazione del contratto

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 12) Regolazione del premio

Il premio annuo lordo risulta dai conteggi riportati in polizza. Nei casi in cui esso sia determinato in base ad elementi variabili di rischio, esso viene anticipato in via provvisoria sui preventivi annui denunciati dalla Contraente. Entro 90 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società gli elementi variabili di rischio, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

Le differenze attive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate dall'assicurato all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 60 giorni dalla notifica dell'importo, a mezzo avviso di scadenza, inviato dal broker al cliente anche a mezzo fax, risultante dal documento contrattuale "appendice di regolazione", ricevuto dalla società assicuratrice.

Art. 13) Estensione territoriale

L'Assicurazione si estende ai sinistri che insorgono nello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell'Unione Europea, nonché quelli previsti dalla "Carta Verde".

Art. 14) Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

Art. 15) Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La società si impegna a fornire ogni sei mesi al Contraente per il tramite del broker incaricato, il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (con indicazione delle motivazioni a riguardo);

Le parti danno atto che la disposizione di cui sopra è essenziale per la corretta esecuzione delle obbligazioni di polizza, essendo espressamente prevista nel reciproco interesse di una ordinata ed efficace gestione dei sinistri e nell'ottica di un' adeguata e puntuale verifica dell'andamento della sinistrosità.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

SEZIONE 3) RISCHI COPERTI

Art. 1) Delimitazione dell'assicurazione e somma assicurata

L'assicurazione di cui alla presente polizza viene prestata fino alla concorrenza massima di **€ 30.000,00=** per ogni veicolo (e comunque entro il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro), al netto della franchigia fissa e assoluta di **€ 120,00=** per ogni veicolo coinvolto nel sinistro.

Massimo risarcimento per anno assicurativo **€ 110.000,00.**

L'assicurazione opera soltanto se il guidatore è munito di regolare patente a norma delle disposizioni di legge in vigore e debitamente autorizzato dall'Ente all'uso del veicolo.

Art. 2) Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) subiti a causa di traino attivo passivo, di manovre a spinta o a mano
- a) verificatesi in occasione di esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, requisizioni, eruzioni vulcaniche, terremoto;
- b) cagionati con dolo dell'Assicurato, del Contraente o delle persone del cui fatto essi rispondono a norma di legge;
- c) derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive relative prove ed allenamenti;

SEZIONE 4) GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1) Denuncia dei sinistri

L'assicurato deve trasmettere alla Società, entro un termine ragionevole dal sinistro o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza, una dettagliata denuncia contenente la data e il luogo del sinistro, delle modalità e delle casuali dell'evento dannoso, la natura e l'entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell'Assicurato danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni

In caso di furto o rapina del veicolo, l'Assicurato deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviare copia autentica alla Società.

In caso di perdita totale l'Assicurato dovrà poi fornire alla Società dichiarazione di perdita di possesso del veicolo rilasciata dal P.R.A.

Art.2) Liquidazione del danno - nomina e mandato dei periti

In caso di DANNO PARZIALE l'indennizzo è determinata senza tener conto del degrado per uso e vetustà e senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, sulla base del valore commerciale di acquisto, al momento del sinistro, delle parti del veicolo danneggiato o distrutto, al netto della franchigia indicata in polizza, fino ad un massimo di **€ 30.000,00.=** per singolo veicolo.

L'indennizzo complessivo non potrà, comunque, superare il valore commerciale dell'intero veicolo al momento del sinistro, al netto della sola franchigia pattuita in polizza.

In caso di DANNO TOTALE la Società rimborserà, al netto della franchigia, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e comunque fino ad un massimo di **€ 30.000,00.=** per singolo veicolo.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell' IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico. Sono escluse dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sulle autovetture.

La liquidazione dell'indennizzo è effettuata mediante accordo fra le Parti, concluso o direttamente fra le Parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti, che le parti devono nominare una per ciascuna.

In caso di disaccordo, ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal PRESIDENTE del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro, è accaduto ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti.

I risultati della liquidazione concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori fra le Parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa.

Ciascuna della parti sopporta la spesa del proprio Perito; quella del terzo fa carico per metà all'Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la sua quota dall'indennizzo spettantegli.

Art. 3) Rinuncia all'azione di rivalsa

La Società rinuncia all'azione di rivalsa ai sensi dell'art.1916 del Codice Civile nei confronti del conducente dell'autovettura danneggiata.

Art. 4) Riparazioni e pagamento delle indennità

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazioni alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società. Se entro 5 giorni dall'avviso la Società non ha provveduto alla presa visione dei danni, è data facoltà al danneggiato di provvedere alle riparazioni.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolarità indennità.

Il pagamento delle indennità è eseguito entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

SEZIONE 5) SEZIONI ASSICURATE SOMME ASSICRATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI, CALCOLO DEL PREMIO

Art.1) criteri di determinazione e regolazione del premio

- a) al perfezionamento della presente polizza il Contraente versa il premio lordo massimo di € 1.589,00, salva diversa opzione presentata in sede di offerta, relativo ad un ammontare annuo presunto di percorrenza chilometrica complessiva per le sezioni II e III pari a **Km 10.000**;
- b) viene fissato un premio imponibile di € 0,14= per ogni chilometro di percorrenza superiore a quella dichiarata in via preventiva, salvo diversa opzione offerta in sede di gara.
- c) il Contraente si impegna altresì a comunicare alla Società/Broker, al termine di ogni annualità assicurativa e comunque non oltre i 60 giorni dalla scadenza del contratto, l'ammontare annuo complessivo dei chilometri effettuati dai veicoli di proprietà e/o in uso ai dipendenti, al segretario, ai collaboratori, al sindaco, agli amministratori (giunta e consiglio).
- d) entro 60 dalla data di comunicazione dei dati, il premio verrà regolato su richiesta scritta della Società/Broker in relazione a quanto previsto al punto che precede con conguaglio del premio anticipato.

Art. 2) Validità dell'assicurazione

Il contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe assicurate riferite al parco mezzi individuate nelle sezioni II e III.

Art. 3) Divieto stipula altra assicurazione

La garanzia prestata con la presente polizza non può essere oggetto di copertura assicurativa con altre Società per le quote di rischio lasciate a carico dell'Assicurato.

Art. 4) Sezioni da assicurare

SEZIONE II POLIZZA "INCENDIO- FURTO- KASKO - EVENTI SPECIALI E CRISTALLI" PARCO MEZZI AMMINISTRATORI
--

Su km = 5.000 annui

Quotazione €/K + imposte vigenti del 13,50%

Totale sezione €.

SEZIONE III POLIZZA "INCENDIO-FURTO-KASKO - EVENTI SPECIALI E CRISTALLI" PARCO MEZZI DEI DIPENDENTI/ COLLABORATORI
--

Su km = 5.000 annui

Quotazione €/K + imposte vigenti del 13,50%

Totale sezione €.

Totale complessivo SEZIONE II – III €

Art. 5) Tracciabilità dei flussi finanziari

Assicuratore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

L'Assicuratore si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla prefettura-ufficio territorialmente competente del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.